Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0181

Impatto dell'attuazione della direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo (direttiva 2014/89/UE) sulla pesca in determinate aree di pesca e in determinati bacini marittimi

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2026 sull'impatto dell'attuazione della direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo (direttiva 2014/89/UE) sulla pesca in determinate aree di pesca e in determinati bacini marittimi (2024/2126(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo[1] (direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo o direttiva PSM),

– vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)[2],

– visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 e la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio[3] (regolamento relativo alla politica comune della pesca),

– visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli

1 GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/89/oj.
2 GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj.
3 GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj.

affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004[4],

– vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche[5] (direttiva Habitat),

– vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici[6] (direttiva Uccelli),

– vista la relazione della Commissione del 3 maggio 2022 che illustra i progressi compiuti nell'attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (COM(2022)0185),

– viste le normative dell'UE sulla qualità delle acque e sul controllo dell'inquinamento (direttiva 2000/60/CE[7], direttiva 2008/105/CE[8], direttiva (UE) 2024/3019[9], direttiva 91/676/CEE del Consiglio[10],

4 GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1139/oj.

5 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj.

6 GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj.

7 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj).

8 Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj).

9 Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L, 2024/3019, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/3019/oj).

10 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj).

direttiva 2005/35/CE[11] e il regolamento (CE) n. 1907/2006[12]),

– viste la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020, dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020)0380), e la risoluzione del Parlamento del 9 giugno 2021 al riguardo[13],

– visto il codice di condotta del 1995 dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per una pesca responsabile, in particolare l'articolo 10,

– visti gli orientamenti volontari della FAO per garantire una pesca su piccola scala sostenibile nel contesto della sicurezza alimentare e dell'eliminazione della povertà,

– vista la comunicazione della Commissione del 5 giugno 2025 dal titolo "Il patto europeo per gli oceani" (COM(2025)0281),

– vista la sua risoluzione del 7 luglio 2021 sull'impatto provocato sul settore della pesca dagli impianti eolici offshore e da altri sistemi energetici rinnovabili[14],

– vista la sua risoluzione del 6 ottobre 2022 su "Uno slancio per gli oceani" per rafforzare la governance degli oceani e la biodiversità[15],

– vista la sua risoluzione del 9 maggio 2023 sulla cogestione della pesca nell'UE e il contributo del settore della pesca all'attuazione delle misure di gestione[16],

– vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2024 sullo stato di

11 Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/35/oj).

12 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

13 Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2021 sulla "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030: Riportare la natura nella nostra vita (GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 25).

14 GU C 99 dell'1.3.2022, pag. 88.

15 GU C 132 del 14.4.2023, pag. 106.

16 GU C, C/2023/1060, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1060/oj.

avanzamento dell'attuazione della politica comune della pesca e le prospettive future[17],

– vista la comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021 dal titolo "Orientamenti strategici per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva per il periodo 2021-2030" (COM(2021)0236),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2025)0003) che accompagna il documento dal titolo "Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla valutazione, a opera della Commissione, dei programmi di misure degli Stati membri aggiornati a norma dell'articolo 17 della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (2008/56/CE)",

– vista la relazione speciale 25/2023 della Corte dei conti europea dal titolo "La politica dell'UE in materia di acquacoltura – Una produzione stagnante e risultati incerti nonostante l'aumento dei finanziamenti UE",

– visto il briefing dal titolo "Fisheries in maritime spatial planning" (La pesca nella pianificazione dello spazio marittimo), pubblicato dalla direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare nell'ottobre 2025,

– visto lo studio dal titolo "Implementation of the Maritime Spatial Planning Directive: Impact on fisheries in selected fishing areas and sea basins" (Attuazione della direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo: impatto sulla pesca in determinate aree di pesca e in determinati bacini marittimi), pubblicato dalla direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare nel dicembre 2025,

– visto il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità del 2022,

– vista la relazione del settembre 2019 del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) dal titolo "Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate" (Relazione speciale sugli oceani e la criosfera nell'era dei cambiamenti climatici),

– visti l'articolo 55 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

– vista la relazione della commissione per la pesca (A10-0120/2026),

17 GU C, C/2024/5734, 17.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5734/oj.

A. considerando che la maggiore concorrenza per l'accesso allo spazio marittimo da parte di diverse attività e diversi settori, quali la pesca, l'acquacoltura, il trasporto marittimo, le energie rinnovabili offshore, la coservazione della natura e del patrimonio culturale marittimo, il turismo costiero, le attività ricreative, le operazioni di estrazione e smaltimento dei sedimenti del fondo marino attraverso dragaggio, l'uso di cavi e condutture sottomarini o la difesa, sta accrescendo la pressione complessiva sugli ecosistemi marini e i conflitti relativi all'uso dello spazio marittimo, amplificati dalla frammentazione istituzionale e amministrativa;

B. considerando che la pesca e l'acquacoltura sono settori strategici per la sicurezza e la sovranità dell'UE, in particolare in termini di sicurezza alimentare e sovranità marittima, e che contribuiscono alla competitività e alla resilienza delle comunità costiere; che i prodotti della pesca dell'UE sono sani e spesso di provenienza locale e offrono uno dei migliori profili in termini di ridotte emissioni di gas a effetto serra per unità di proteine animali commestibili; che il valore strategico di tali settori dovrebbe pertanto essere debitamente riconosciuto nella pianificazione dello spazio marittimo;

C. considerando che nel 2022 l'autosufficienza dell'UE in materia di prodotti ittici è scesa al 37,5 % e che circa l'80 % dei prodotti ittici consumati nell'UE è stato importato, il che crea una dipendenza strutturale da fonti esterne e indebolisce la sovranità alimentare dell'UE; che, allo stesso tempo, la flotta peschereccia dell'UE ha subito una riduzione significativa nell'ultimo decennio e presenta ora dimensioni inferiori di oltre il 13 % rispetto al 2014; che tale contrazione, unita alla crescente concorrenza per l'utilizzo dello spazio marittimo, minaccia la redditività economica del settore, il ricambio generazionale e la capacità della flotta di contribuire alla sicurezza alimentare dell'UE; che garantire un accesso sufficiente, equilibrato e prevedibile allo spazio marittimo è pertanto essenziale per sviluppare una pesca dell'UE competitiva, come riconosciuto dal patto europeo per gli oceani;

D. considerando che un contesto geopolitico in evoluzione e le crescenti tensioni potrebbero portare a un maggiore uso militare dello spazio marittimo; che la pianificazione dello spazio marittimo deve tenere conto delle attività e delle operazioni connesse alla difesa e alla sicurezza, quali la sorveglianza delle zone economiche esclusive, la protezione del commercio marittimo, le esercitazioni militari congiunte, la lotta al traffico illecito, lo sminamento, la lotta alla pirateria, nonché la sorveglianza aerea e satellitare e le loro interazioni con le attività economiche connesse al mare e all'ambiente marino;

E. considerando che la Corte dei conti europea, nella sua relazione speciale 22/2023 dal titolo "Energie rinnovabili offshore nell'UE", ha sottolineato il rischio di perdita di posti di lavoro nel settore della

pesca; che la relazione evidenzia una mancanza di quantificazione dei principali effetti economici sulla pesca derivanti dallo sviluppo delle energie rinnovabili offshore e afferma che le potenziali conseguenze negative dello sviluppo delle energie rinnovabili offshore sul settore della pesca dovrebbero essere individuate e affrontate meglio; che nella relazione si osserva inoltre che un miglioramento della popolazione ittica su scala più ampia appare incerto, ma che sono stati osservati alcuni aumenti della densità di pesce nelle zone adibite alla produzione di energia rinnovabile offshore, il che indica potenziali benefici per i pescatori e per la pesca;

F. considerando che l'UE ha fissato un obiettivo giuridicamente vincolante che consiste nel mettere in atto misure di ripristino efficaci e basate sulla superficie in almeno il 20 % della sua zona marittima entro il 2030;

G. considerando che l'UE si è impegnata a proteggere almeno il 30 % della sua zona marittima entro il 2030;

H. considerando che la direttiva dell'UE sulla pianificazione dello spazio marittimo istituisce un quadro comune che consente agli Stati membri di organizzare l'uso delle loro acque marine e mira a promuovere lo sviluppo e la crescita sostenibili dell'economia blu e a ridurre i conflitti tra i settori, senza introdurre nuovi obblighi specifici per il settore; che la direttiva tende a favorire l'espansione delle attività economiche ad alta intensità di capitale ed esclusive dal punto di vista spaziale, il che potrebbe marginalizzare gli usi tradizionali, mobili e collettivi del mare, in particolare la pesca;

I. considerando che l'UE ha fornito un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, compresi meccanismi di cooperazione transfrontaliera; che gli Stati membri costieri hanno il compito di adottare piani nell'ambito di tale quadro, in particolare progettando e determinando il formato e il contenuto di tali piani, in linea con le loro prassi amministrative, nonché ripartendo lo spazio marittimo tra le diverse attività e destinazioni d'uso;

J. considerando che la direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo contribuisce alla protezione dell'ambiente promuovendo l'uso sostenibile dello spazio e delle risorse marittimi e impone agli Stati membri di applicare un approccio ecosistemico; che la direttiva mira a garantire un equilibrio efficace tra gli obiettivi ambientali, sociali ed economici senza subordinare sistematicamente le attività tradizionali alle altre attività;

K. considerando che la direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo è strettamente legata all'attuazione di altre normative dell'UE, quali la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, il regolamento relativo alla politica comune della pesca, le

direttive Habitat e Uccelli, nonché la direttiva quadro sulle acque; che la direttiva è inoltre legata a impegni politici giuridicamente e non giuridicamente vincolanti, come il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità;

L. considerando che, a seguito dell'adozione della direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo, i 22 Stati membri costieri erano tenuti a nominare le autorità competenti entro il 2016 e ad adottare piani nazionali di gestione dello spazio marittimo per le rispettive acque marine entro il 31 marzo 2021; che otto Stati membri non hanno rispettato tale termine;

M. considerando che finora 20 dei 22 Stati membri costieri hanno adottato piani di gestione dello spazio marittimo e che molti di essi stanno procedendo alla loro revisione;

N. considerando che, nell'elaborare i piani di gestione dello spazio marittimo, gli Stati membri devono tenere conto degli aspetti ambientali, economici, sociali e di sicurezza, delle interazioni terra-mare e della cooperazione transfrontaliera, e devono garantire il coinvolgimento tempestivo, continuo ed efficace di tutti i portatori di interessi, compresi i pescatori e i pescatori di molluschi e le loro organizzazioni rappresentative, nonché le comunità delle regioni ultraperiferiche, attraverso un approccio dal basso verso l'alto e durante l'intero processo decisionale, garantendo che tale coinvolgimento sia appropriato, significativo e non limitato a un ruolo meramente consultivo;

O. considerando che il livello di attuazione della direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle differenze esistenti a livello di strutture amministrative e di governance, che spaziano da sistemi localizzati a sistemi più centralizzati; che gli effetti della pianificazione dello spazio marittimo variano notevolmente a seconda dei bacini marittimi e dei territori interessati e che alcune regioni costiere si trovano ad affrontare una maggiore concentrazione di restrizioni spaziali e usi concorrenti, aggravando in tal modo gli squilibri territoriali all'interno dell'UE;

P. considerando che gli Stati membri devono coordinare i propri piani con gli Stati membri interessati e cooperare con le autorità dei paesi terzi nella regione marina interessata; che, date le differenze tra le varie regioni o sottoregioni marine e zone costiere, un approccio unico per tutti non è ritenuto appropriato per tale cooperazione;

Q. considerando che i piani di gestione dello spazio marittimo variano notevolmente per natura e contenuto, in quanto la direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo non fornisce criteri vincolanti dettagliati per i piani di gestione e lascia agli Stati membri una notevole flessibilità per quanto riguarda l'attuazione e l'elaborazione

dettagliata dei piani;

R. considerando che vi è una forte necessità di pianificazione dello spazio marittimo nelle zone con un'elevata concentrazione di attività e uno spazio marittimo limitato, come la Manica, il Mar Baltico e il Mar Mediterraneo;

S. considerando che la pianificazione dello spazio marittimo dovrebbe contribuire alla coesione territoriale dell'Unione, conformemente all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; che la pesca e l'acquacoltura non sono solo attività economiche, ma svolgono un ruolo sociale fondamentale nel fornire mezzi di sussistenza, mantenere l'occupazione e preservare il tessuto sociale e culturale delle comunità costiere e insulari, in particolare nelle regioni periferiche e ultraperiferiche;

T. considerando che i settori della pesca e dell'acquacoltura si trovano ad affrontare diverse sfide, come la pressione esercitata dal declino degli ecosistemi marini e l'attuazione disomogenea delle misure di conservazione dell'ambiente marino, nonché la pressione esercitata dai settori emergenti dell'economia blu, come le energie rinnovabili offshore;

U. considerando che reti di zone marine protette collegate sul piano ecologico, che siano ben gestite e protette in modo efficace, sono uno strumento essenziale per conservare la biodiversità marina e possono contribuire a vantaggi a lungo termine attraverso la ricostituzione degli stock, le ricadute sulle zone adiacenti e la resilienza delle economie costiere, ma che la loro efficacia e accettabilità sociale dipendono dal modo in cui sono progettate, gestite e coordinate con attività di pesca sostenibili, in particolare attraverso approcci differenziati basati su dati scientifici e la partecipazione di tutti i portatori di interessi, compresi i pescatori e le comunità costiere;

V. considerando che l'energia rinnovabile offshore sarà sostenibile solo se non comporterà ripercussioni negative sull'ambiente e sulla coesione economica, sociale e territoriale, in particolare nelle regioni che dipendono dalla pesca;

W. considerando che le decisioni relative al mix energetico nazionale e alle rispettive tecnologie rimangono di competenza degli Stati membri;

X. considerando che la progressiva perdita di zone di pesca sta determinando lo spostamento delle attività di pesca, l'aumento della pressione sulla pesca e della concorrenza tra flotte nonché la scomparsa di taluni segmenti che non possono spostare le loro attività, in particolare nell'ambito della pesca su piccola scala, compresi i pescatori a piedi, come i pescatori di molluschi; che ciò incide anche sulla coesione sociale, sull'occupazione e sulla

trasmissione delle tradizioni marittime;

Y. considerando che, conformemente alla politica comune della pesca, gli Stati membri sono autorizzati a limitare l'accesso alla pesca, entro una zona di 12 miglia nautiche dalla costa e, per le regioni ultraperiferiche, entro 100 miglia nautiche, ai pescherecci che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente;

Z. considerando che le zone marittime e costiere stanno subendo le conseguenze dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento, in particolare a causa degli inquinanti chimici e dei rifiuti marini o terrestri, che incidono anche sulle attività connesse al mare, sulla biodiversità marina e sulle risorse alieutiche e dell'acquacoltura;

AA. considerando che il recesso del Regno Unito dall'UE e le conseguenze della Brexit hanno profondamente alterato l'equilibrio spaziale, economico e della pesca in diversi bacini marittimi, in particolare nella Manica, nel Mare del Nord e nelle acque occidentali, determinando una maggiore concentrazione delle attività di pesca dell'UE in zone marittime più ristrette;

AB. considerando che i professionisti del settore marittimo, come i pescatori, possono incorrere in determinati rischi o pericoli connessi alla sicurezza dei pescherecci o essere esposti a determinati tipi di traffici che avvengono lungo le rotte marittime, come il traffico di droga;

AC. considerando che i lavoratori dei settori della pesca e dell'acquacoltura dovrebbero godere di condizioni di lavoro sicure, eque e dignitose e di un'adeguata protezione sociale; che le decisioni in materia di pianificazione dello spazio marittimo possono avere un impatto diretto sulla sicurezza, sul reddito e sulle condizioni di lavoro di tali professionisti;

AD. considerando che molti dei piani di gestione dello spazio marittimo riguardano solo gli spazi marini e non contemplano le interazioni terra-mare né, in particolare, gli effetti dell'inquinamento tellurico sugli ecosistemi marini;

AE. considerando che l'attuazione di un approccio ecosistemico è insufficiente o carente, in quanto molti Stati membri faticano ad applicarlo nella pratica e ad allineare le prescrizioni della direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo a quelle di altre normative, quali la politica comune della pesca o la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino;

AF. considerando che gli Stati membri non hanno ancora raggiunto il buono stato ecologico dei mari europei, obiettivo fissato al 2020 dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino;

AG. considerando che la raccolta dei dati, la loro trasparenza, fruibilità, armonizzazione ed elaborazione in termini ragionevolmente brevi sono fondamentali per determinare le modalità di inclusione della pesca e dell'acquacoltura nella pianificazione dello spazio marittimo; che permangono la mancanza di dati completi sulle zone economiche esclusive e la difficoltà nell'integrare i dati tra i diversi settori e nell'ottenere dati dalle autorità nazionali; che l'assegnazione di finanziamenti a questi tipi di attività di raccolta dei dati potrebbe essere migliorata;

Attuazione della direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo e relativo impatto sulla pesca e sull'acquacoltura

1. sottolinea che, sebbene la direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo fornisca un quadro intersettoriale pertinente per la cooperazione, gli Stati membri la hanno attuata in modo disomogeneo;

2. accoglie con favore il fatto che alcuni Stati membri si trovino in una fase decisamente avanzata di attuazione della direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo, con strategie nazionali integrate, organismi dedicati e piani d'azione per i bacini marittimi;

3. osserva che i piani di gestione dello spazio marittimo sono giuridicamente vincolanti in alcuni Stati membri e non vincolanti, e con carattere più consultivo, in altri; sottolinea che l'attuazione negli Stati membri è spesso ostacolata dalla segmentazione istituzionale, dalla frammentazione della governance e da meccanismi giuridici inadeguati o da risorse umane e finanziarie insufficienti specifiche per tali meccanismi, in particolare a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per i gruppi di azione locale nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

4. sottolinea che la pianificazione dello spazio marittimo dovrebbe comprendere l'individuazione dei problemi e delle opportunità, la raccolta dei dati di pianificazione, il processo decisionale e l'attuazione e che, nell'ambito di tale pianificazione, occorre prestare particolare attenzione alla pesca e all'acquacoltura;

5. evidenzia che l'attuazione e l'efficacia della pianificazione dello spazio marittimo variano notevolmente tra le regioni marittime dell'UE: alcune regioni, come il Mar Baltico o il Mare del Nord, sono in gran parte oggetto di piani di gestione dello spazio marittimo, mentre altre, come il Mar Mediterraneo, registrano una copertura nettamente inferiore sotto il profilo della pianificazione;

6. accoglie con favore l'iniziativa per il bacino del grande Mare del Nord, che riunisce Stati membri e paesi terzi con l'obiettivo di conseguire un maggiore allineamento e coordinamento per quanto riguarda i piani di gestione dello spazio marittimo;

7. sottolinea che le iniziative transfrontaliere rimangono limitate e che manca un coordinamento efficace, il che ostacola gli sforzi volti ad affrontare le sfide condivise nelle regioni marine interconnesse; deplora le difficoltà di cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi, in particolare gli Stati costieri limitrofi, riguardo alla pianificazione dello spazio marittimo;

8. sottolinea gli effetti della Brexit sulla pianificazione marittima, in particolare sullo sviluppo delle zone marine protette e delle energie rinnovabili offshore, ma anche su altre attività quali il trasporto marittimo intensivo e il turismo costiero; sottolinea che tali cambiamenti hanno portato all'esclusione della flotta peschereccia dell'UE da molte zone di pesca delle acque britanniche, a uno spostamento dello sforzo di pesca e a un'elevata pressione di pesca nell'area della Manica e del Mare del Nord, a danno della pesca europea; chiede che la pianificazione dello spazio marittimo in tali aree integri sistematicamente tali elementi;

9. evidenzia la necessità di un coordinamento tra gli Stati membri e il Regno Unito al fine di conseguire una gestione efficace ed equa del bacino marittimo e ridurre in tal modo i numerosi conflitti d'uso, tenendo conto della dimensione economica, sociale e ambientale di ciascuna attività; ricorda, a tale proposito, l'obbligo previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, in particolare dagli articoli 7 e 8, di cooperare a livello transfrontaliero; chiede, in particolare, un'autentica consultazione con il Regno Unito e le Isole Normanne su misure di gestione delle aree marine protette che tengano conto delle conseguenze socioeconomiche a carico dei pescatori dell'UE;

10. sottolinea che, in particolare nel bacino del Mediterraneo, la crescente diffusione di piattaforme energetiche offshore, e di altre infrastrutture di questo tipo, comporta restrizioni spaziali significative per le attività di pesca, limitando l'accesso tradizionale alle zone di pesca e contribuendo alla frammentazione dello spazio marittimo; osserva che, sebbene spetti agli Stati membri determinare l'uso delle infrastrutture in tali zone, le loro decisioni incidono direttamente sull'uso delle zone di pesca tradizionali e devono pertanto essere integrate in modo coerente nei processi di pianificazione dello spazio marittimo; osserva che lo sviluppo del turismo marittimo incide anche sulle operazioni di pesca nei bacini marittimi;

11. sottolinea le caratteristiche specifiche del Mare Adriatico quale bacino marittimo semichiuso e altamente sensibile, soggetto a pressioni cumulative derivanti dalla pesca, dall'acquacoltura, dal trasporto marittimo, dal turismo e dallo sviluppo costiero; evidenzia che tali pressioni richiedono un approccio rafforzato alla pianificazione dello spazio marittimo, che sia transfrontaliero e incentrato sui bacini marittimi; invita la Commissione e gli Stati

membri interessati, in cooperazione con i paesi costieri limitrofi non appartenenti all'UE, a rafforzare il coordinamento, la condivisione dei dati e i meccanismi di governance congiunta nel Mare Adriatico; sottolinea l'importanza della pesca su piccola scala e costiera per i bacini marittimi e l'importanza della loro integrazione nella pianificazione dello spazio marittimo al fine di salvaguardarne la redditività economica e il patrimonio culturale;

12. evidenzia che il Mar Baltico presenta una serie di caratteristiche uniche, tra cui lo status di bacino marittimo semichiuso, un'elevata concentrazione di diversi tipi di attività economiche, tra cui la pesca, il trasporto marittimo e la crescente produzione di energie marine rinnovabili, nonché un ecosistema vulnerabile; chiede, a tale proposito, un approccio alla pianificazione dello spazio marittimo che sia sostenibile e adeguato a tali condizioni regionali; elogia il lavoro attualmente svolto dal gruppo di lavoro congiunto HELCOM-VASAB sulla pianificazione dello spazio marittimo, che fornisce una solida base per il coordinamento a livello di bacino marittimo nel Mar Baltico;

13. sottolinea che anche i bacini marittimi delle regioni ultraperiferiche devono essere inclusi nell'attuazione della direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo, tenendo pienamente conto delle loro caratteristiche specifiche, anche nel contesto delle interazioni con i paesi terzi;

Vantaggi della pianificazione dello spazio marittimo per la pesca e l'acquacoltura

14. si rammarica del fatto che l'attuale quadro giuridico per la pianificazione dello spazio marittimo non abbia apportato in misura soddisfacente i vantaggi attesi per la pesca; osserva che la pianificazione dello spazio marittimo non ha contribuito in modo sostanziale a migliorare la prevedibilità e la stabilità delle attività di pesca; sottolinea la mancanza di obiettivi minimi e di indicatori ambientali, sociali ed economici misurabili per la pesca nella pianificazione dello spazio marittimo, in particolare per gli operatori su piccola scala; evidenzia la necessità di un'attuazione coerente ed efficace della politica marittima dell'UE;

15. sottolinea, ai fini dell'attuazione del quadro relativo all'attuazione della pianificazione dello spazio marittimo, l'importanza di effettuare un'analisi socioeconomica completa, che tenga conto del punto di vista delle piccole imprese e delle comunità costiere; ricorda l'importanza della pesca e dell'acquacoltura ai fini della sovranità alimentare e della conservazione del relativo know-how per l'UE e riconosce che è nell'interesse pubblico tenere maggiormente conto della loro importanza nella pianificazione dello spazio marittimo;

16. evidenzia che la pianificazione dello spazio marittimo deve integrare

meglio la pesca e l'acquacoltura e affrontare attivamente la questione delle sfide spaziali che incidono sulla pesca, compresi gli effetti cumulativi della produzione di energia offshore, delle aree marine protette, delle zone di navigazione e di difesa, e sottolinea inoltre che occorre evitare la progressiva marginalizzazione delle attività di pesca; evidenzia che i parchi eolici offshore dovrebbero, ove possibile, essere collocati in zone meno adatte alla pesca, al fine di ridurre al minimo le conseguenze negative sul settore della pesca;

17. sottolinea il ruolo essenziale della pesca su piccola scala, ad esempio nell'occupazione locale, nella coesione sociale e nella conservazione delle competenze tradizionali; chiede che la pianificazione dello spazio marittimo tenga pienamente conto di questo segmento, in particolare in termini di accesso allo spazio, vicinanza alle zone di pesca e sicurezza delle attività;

18. osserva che i parchi eolici offshore possono incidere sulla pesca modificando la distribuzione spaziale e la disponibilità delle specie marine pescate a fini commerciali e imponendo limitazioni all'accesso, per motivi di sicurezza, o ai metodi di pesca; osserva che, sebbene siano stati osservati alcuni potenziali benefici per i pescatori, tali benefici sono pertinenti solo se i pescatori sono praticamente e concretamente in grado di operare in tali zone;

19. sottolinea che, sebbene il quadro giuridico per la pianificazione dello spazio marittimo rechi vantaggi marginali all'acquacoltura, sono necessari miglioramenti per quanto riguarda la designazione dello spazio marittimo, l'ulteriore riconoscimento del ruolo dell'acquacoltura nel quadro, la coerenza transfrontaliera, la certezza del diritto e il calendario e l'impatto delle procedure di concessione delle licenze; sottolinea, in particolare, la necessità di integrare meglio l'acquacoltura nella pianificazione dello spazio marittimo e di prendere in considerazione altre azioni, come lo sviluppo di un'eventuale politica comune dell'acquacoltura, al fine di tenere conto in modo più efficace di questo settore chiave per la sicurezza alimentare dell'UE;

20. sottolinea che l'obiettivo di ridurre al minimo i conflitti tra i vari settori e utenti del mare non è stato sostanzialmente raggiunto, in particolare per quanto riguarda la pesca e l'acquacoltura, compresi la molluschicoltura e settori emergenti come l'alghicoltura, che hanno registrato una riduzione degli spazi a loro disposizione, compromettendo la loro competitività e le possibilità di sviluppo delle loro attività;

21. evidenzia che la natura del conflitto relativo all'uso dello spazio marittimo varia a seconda della tipologia delle attività di pesca e acquacoltura interessate e che tali attività possono anche contendersi lo spazio marittimo; sottolinea che i principali conflitti che interessano la pesca sono la perdita di zone di pesca a causa

dell'esclusione delle zone marittime, le restrizioni di accesso, la concorrenza per l'accesso, la frammentazione spaziale e il declino di numerosi ecosistemi marini, mentre i principali conflitti che interessano l'acquacoltura sono le sovrapposizioni nella suddivisione delle zone, i problemi ambientali, come l'inquinamento e l'eutrofizzazione, e la concorrenza con la pesca di cattura;

22. ricorda che le attività di pesca e acquacoltura dipendono dall'ubicazione geografica delle risorse marine e dalla natura degli ecosistemi marini e sono fortemente legate alla catena del valore dei prodotti ittici e all'occupazione nelle regioni costiere e, pertanto, non sono adatte ad essere delocalizzate;

23. sottolinea che la pesca non beneficia di aree prioritarie o dedicate e che in molti casi deve operare in spazi marittimi non assegnati ed è sempre più limitata da altre attività; osserva che, sebbene l'acquacoltura, compresa l'alghicoltura, sia in linea di principio più indicata per le aree riservate, gli approcci variano notevolmente da uno Stato membro all'altro e persino all'interno dello stesso Stato membro e le procedure di rilascio delle licenze sono spesso onerose;

24. sottolinea che, sebbene alcuni Stati membri abbiano istituito zone multiuso, essi adottano principalmente un approccio basato su progetti; sottolinea che l'approccio multiuso si sta rivelando molto difficile da attuare per talune attività, in particolare nella combinazione tra pesca, protezione della biodiversità e energie marine rinnovabili; osserva che l'approccio multiuso desta altresì preoccupazioni in termini di assicurazione e sicurezza per i pescatori e i professionisti dell'acquacoltura; sottolinea che, sebbene le zone multiuso possano avere un potenziale per affrontare gli impatti cumulativi delle attività umane, sono necessarie ulteriori ricerche per valutarne la fattibilità e l'impatto; sottolinea che la designazione di tali zone dovrebbe basarsi su una valutazione dell'impatto economico, sociale e ambientale delle diverse attività ivi intraprese, che deve essere effettuata con l'adeguato coinvolgimento, durante l'intero processo, degli operatori di tutti i settori pertinenti e di altri portatori di interessi pertinenti;

25. accoglie con favore gli esempi riusciti di co-localizzazione di attività, come quelli delle infrastrutture eoliche offshore fisse o galleggianti che possono essere utilizzate anche per sviluppare l'acquacoltura, la molluschicoltura e l'alghicoltura, e per proteggere gli habitat per la fauna e la flora marine o attività rigenerative e per attività di pesca, come la pesca passiva e a basso impatto; sottolinea, a tale proposito, la necessità di un maggiore scambio di buone pratiche e di una maggiore ricerca, in particolare in relazione all'impatto ecologico e al potenziale economico;

26. esorta gli Stati membri a tenere conto, nella determinazione del mix energetico, dell'impatto dell'energia rinnovabile offshore sugli

ecosistemi marini e sulla pesca;

27. sottolinea che il coordinamento terra-mare continua a essere un punto debole critico nell'attuazione della pianificazione dello spazio marittimo, in particolare la mancata considerazione degli effetti dell'inquinamento terrestre sugli ecosistemi marini nell'attuazione delle misure volte a proteggere la biodiversità;

28. sottolinea l'importanza della pesca e delle infrastrutture portuali e dei relativi impianti e la necessità di garantire che la pianificazione dello spazio marittimo sia coerente in relazione a tali investimenti infrastrutturali, in linea con la strategia portuale dell'UE, tenendo conto nel contempo della dipendenza di tutte le attività marittime da un efficace coordinamento terra-mare;

Coinvolgimento dei portatori di interessi e raccolta dei dati

29. sottolinea che il coinvolgimento dei portatori di interessi e delle comunità costiere nel processo di pianificazione dello spazio marittimo è aumentato, pur restando limitato; si rammarica che tale coinvolgimento sia spesso privo di un impegno e di una consultazione precoci e formali, il che comporta opportunità limitate di esercitare una vera influenza sulle decisioni di pianificazione; accoglie con favore, a tale proposito, l'iniziativa della Commissione di tenere un dialogo sull'attuazione della pianificazione dello spazio marittimo;

30. prende atto dei buoni esempi di partecipazione dei portatori di interessi che si registrano in alcuni Stati membri, come le consultazioni nazionali e i processi partecipativi; deplora tuttavia la mancanza di disposizioni vincolanti per gli Stati membri per quanto riguarda la partecipazione dei portatori di interessi; osserva che ciò ostacola la partecipazione dei soggetti interessati pertinenti, quali pescatori, professionisti dell'acquacoltura, gruppi di interesse e membri dell'opinione pubblica interessati, ai processi di consultazione e decisionali, in particolare per quanto riguarda l'ubicazione dei progetti di energia rinnovabile offshore;

31. sottolinea che la pesca e l'acquacoltura sono spesso messe in ombra da altri settori più potenti o economicamente più importanti, come quello dell'energia offshore; prende atto delle relazioni sugli squilibri strutturali di potere tra i settori marittimi; deplora il fatto che taluni settori e operatori spesso aggirino i processi di consultazione, a scapito di attori meno organizzati, come i pescatori su piccola scala, compresi i pescatori a piedi come i raccoglitori di molluschi; chiede processi di consultazione completi, accessibili e inclusivi con tutte le parti interessate e la creazione di meccanismi di governance correttivi, compresi orientamenti trasparenti volti a garantire un processo decisionale equilibrato e trasparente, ad attenuare il potenziale di conflitto e a creare condizioni di parità tra la pesca e altri settori;

32. si rammarica della mancanza di dati armonizzati e comparabili sullo stato degli oceani e dei mari, sulle risorse della pesca e sull'impatto dei cambiamenti climatici, nonché di dati sociali ed economici adeguati, compresa la valutazione degli impatti della pianificazione dello spazio marittimo sulle comunità costiere; sottolinea la mancanza di armonizzazione tra i sistemi di raccolta dei dati degli Stati membri;

33. sottolinea che il disallineamento dei dati, dovuto ad esempio a riferimenti geospaziali incompatibili, e il disallineamento temporale, dovuto ad esempio ai differenti cicli di revisione per i piani di gestione dello spazio marittimo, ostacolano l'attuazione di una pianificazione coerente dello spazio marittimo e di un approccio ecosistemico; ricorda che gli strumenti di modellizzazione, mappatura e analisi spaziale sono strumenti di sostegno al processo decisionale e non possono sostituire il dibattito democratico o il compromesso politico;

Raccomandazioni

34. sottolinea la necessità di un approccio più olistico e di un migliore coordinamento tra le normative pertinenti dell'UE, in particolare tra la direttiva PSM, il regolamento relativo alla politica comune della pesca e la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, al fine di garantire un'attuazione coerente ed efficace della PSM, compreso l'approccio ecosistemico allo scopo di contribuire al conseguimento del buono stato ecologico; sottolinea inoltre che la pianificazione dello spazio marittimo deve rispettare pienamente la politica comune della pesca quale quadro legislativo esclusivo dell'UE per la gestione della pesca e non dovrebbe pertanto essere utilizzata per introdurre indirettamente misure di gestione della pesca, soprattutto se incompatibili con l'ambizione di rafforzare il ruolo delle attività di pesca nella pianificazione dello spazio marittimo;

35. ritiene che i piani di gestione dello spazio marittimo dovrebbero rispecchiare meglio le esigenze spaziali, ambientali e socioeconomiche, nonché le caratteristiche specifiche di ciascun bacino marittimo, comprese le zone economiche esclusive connesse; sottolinea che, in sede di elaborazione e attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo, nonché di integrazione delle attività terrestri sulle acque costiere nelle valutazioni dell'impatto, gli Stati membri dovrebbero rafforzare il coordinamento tra le autorità responsabili dell'uso del suolo e le autorità marittime; ritiene che gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle specificità regionali, comprese le caratteristiche delle regioni insulari e ultraperiferiche, e rispettare le tradizioni amministrative di ciascuno Stato membro;

36. sottolinea la necessità che, in sede di elaborazione e attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo, gli Stati membri rafforzino il

coordinamento sia tra gli Stati membri che al loro interno, in particolare tra le autorità nazionali e regionali, nonché il coordinamento intersettoriale tra le autorità responsabili delle politiche in materia di ambiente, pesca, energia e trasporti, al fine di garantire un approccio coerente, ecosistemico e integrato;

37. chiede che sia attuato un approccio dal basso verso l'alto, multiuso ed equilibrato alla pianificazione dello spazio marittimo, che miri a prevenire gli effetti negativi sulle risorse marine e sulla biodiversità, e quindi sulla pesca e sull'acquacoltura e che garantisca che tali attività non siano escluse dallo spazio marittimo; ritiene che lo sviluppo di talune attività connesse all'economia blu non debba andare a scapito della produzione ittica sostenibile e resiliente, della sovranità alimentare e della conservazione della biodiversità marina; ritiene, a tale proposito, che l'importanza strategica della sicurezza alimentare dovrebbe essere meglio ancorata nella prossima revisione della direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo; chiede pertanto che la pesca e l'acquacoltura siano riconosciute come settori strategici di grande interesse pubblico che forniscono contributi essenziali alla sovranità alimentare e alla sicurezza alimentare dell'UE, nonché all'autonomia strategica e all'occupazione costiera, e che sia data loro priorità nella pianificazione dello spazio marittimo, in particolare per i segmenti che non possono essere delocalizzati;

38. chiede un approccio alle zone multiuso basato su dati concreti, riconoscendo che la coesistenza tra la pesca e l'energia offshore rimane limitata nella pratica e non dovrebbe essere utilizzata per giustificare l'esclusione della pesca dallo spazio marittimo; sottolinea che l'approccio multiuso dovrebbe essere perseguito sulla base di criteri tecnici e scientifici, riflettendo la realtà operativa della pesca e dell'acquacoltura; sottolinea che la designazione di zone multiuso dovrebbe basarsi su una valutazione dell'impatto cumulativo delle diverse attività ivi intraprese e su un'analisi rigorosa della navigabilità e della sicurezza; chiede che tutti i settori interessati siano direttamente e adeguatamente coinvolti in tale processo;

39. ritiene che la pianificazione dello spazio marittimo debba adottare un approccio dinamico e adattativo, che tenga conto dei cambiamenti nell'ambiente marino e nelle risorse marine, utilizzando dati e indicatori scientifici e socioeconomici regolarmente aggiornati, in particolare al momento di stabilire zone che potrebbero escludere le attività di pesca, come i parchi eolici offshore, e di definire determinate aree marine protette; evidenzia ai fini del processo di pianificazione che la pesca è un’attività dinamica, le flotte si spostano seguendo le disponibilità stagionali ed i movimenti degli stock e alcuni attrezzi da pesca necessitano di ampi spazi di manovra;

40. invita a istituire meccanismi di governance inclusivi che

garantiscano il coinvolgimento diretto e strutturato dei soggetti interessati pertinenti, quali pescatori, compresi i pescatori su piccola scala, e le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), ove opportuno, nei processi decisionali, di monitoraggio e di revisione dei piani;

41. sottolinea la necessità di rafforzare il sostegno alla pesca e di considerare la pesca in modo sistematico nell'ambito della pianificazione dello spazio marittimo; sostiene l'istituzione di una chiara suddivisione in zone e la definizione di zone prioritarie per la pesca,, tenendo conto della circolazione e dello sviluppo delle risorse alieutiche, del riconoscimento delle zone di pesca e acquacoltura tradizionali, della necessità di preservare e proteggere l'ambiente e di migliorare lo stato degli stock ittici; sottolinea che la suddivisione in zone dovrebbe essere adattata ai diversi segmenti di flotta, nonché ai bacini marittimi, e dovrebbe basarsi su valutazioni e indicatori scientifici e socioeconomici solidi, al fine di garantire maggiore visibilità e prevedibilità al settore della pesca; chiede una valutazione obbligatoria degli impatti socioeconomici cumulativi dello spostamento dell'attività di pesca, comprese le conseguenze per la competitività della flotta europea, la sua redditività, la sicurezza in mare e il ricambio generazionale;

42. sottolinea la necessità, in particolare, di aumentare le aree riservate dedicate alla pesca costiera su piccola scala a basso impatto entro la zona delle 12 miglia nautiche e sostenute da regimi di cogestione;

43. sottolinea la necessità di rafforzare la ricerca sulla mappatura e la modellizzazione delle zone di pesca e delle risorse alieutiche; ritiene che la delimitazione delle zone prioritarie per la pesca e la pianificazione delle attività di pesca debbano adottare un approccio dinamico al fine di adattarsi ai fenomeni di cambiamento e migrazione degli stock ittici che incidono sulle zone storiche di distribuzione;

44. invita la Commissione a proporre un meccanismo di misure di compensazione o regimi assicurativi per il settore della pesca in caso di spostamento delle relative attività dovuto a usi alternativi del mare, tra cui misure di compensazione finanziaria, e ad accordare priorità a nuovi usi compatibili e al sostegno alla riprogettazione delle rotte di pesca o agli investimenti tecnologici;

45. sottolinea le potenziali conseguenze negative di restrizioni di ampia portata alle attività marine come la pesca per le comunità costiere, non da ultimo nelle regioni insulari e ultraperiferiche; chiede che l'elaborazione, l'attuazione e la revisione dei piani di gestione dello spazio marittimo siano sistematicamente accompagnate da valutazioni d'impatto sociale e territoriale, incentrate in particolare sull'occupazione, sulle condizioni di lavoro, sulla sicurezza dei pescatori e sulla sostenibilità delle comunità costiere, al fine di

verificare l'efficacia biologica e socioeconomica delle restrizioni e delle misure nel settore della pesca;

46. invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere la pesca come un'attività strategica e prioritaria nell'uso dello spazio marittimo, essenziale per la sovranità alimentare e la sicurezza alimentare dell'UE, l'occupazione costiera e l'autonomia strategica, e a tenere esplicitamente conto di tale status nei piani di gestione dello spazio marittimo e nella prossima revisione della direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo;

47. chiede, a tale proposito, un approccio differenziato alla gestione della pesca su piccola scala, che includa un accesso preferenziale all'interno della zona delle 12 miglia nautiche per la pesca su piccola scala, le attività a basso impatto e i progetti di conservazione;

48. invita la Commissione e gli Stati membri a integrare ulteriormente l'acquacoltura e la molluschicoltura, nonché la pesca a piedi e la raccolta di molluschi, nella pianificazione dello spazio marittimo e a riconoscere i servizi ecosistemici forniti dall'acquacoltura a basso livello trofico e a basse emissioni di carbonio; invita la Commissione a prendere in considerazione ulteriori azioni quali lo sviluppo di un'eventuale politica comune dell'acquacoltura quale strumento per facilitare tale integrazione; chiede la designazione, nella pianificazione dello spazio marittimo, di spazi marittimi dedicati per le zone di sviluppo dell'acquacoltura sostenibile, come l'acquacoltura a basse emissioni di carbonio e a basso livello trofico; chiede di agevolare le procedure di concessione delle licenze e di ridurre gli ostacoli normativi allo sviluppo di tali attività; sottolinea che le procedure di concessione delle licenze devono essere accelerate e sostenute da chiari requisiti ambientali al fine di massimizzare i benefici socioeconomici; chiede che siano forniti incentivi per promuovere lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, in particolare l'acquacoltura a basso livello trofico, compresa la diversificazione verso specie che non hanno bisogno di essere nutrite, come la coltivazione di alghe marine;

49. sottolinea la necessità di una governance trasparente e multipartecipativa nella pianificazione dello spazio marittimo; invita gli Stati membri a garantire una partecipazione precoce, sistematica, significativa e continua dei portatori di interessi pertinenti, compresi i consigli consultivi, i pescatori, gli acquacoltori e i molluschicoltori, a tutte le fasi della progettazione, dei processi, dei risultati finali e della revisione della pianificazione dello spazio marittimo, nonché a prevedere riscontri trasparenti che indichino come i contributi dei portatori di interessi sono utilizzati nel processo decisionale; chiede un trattamento equo di tutte le parti interessate e delle comunità costiere e insulari, indipendentemente dai loro mezzi finanziari, amministrativi o organizzativi, attraverso formati di consultazione trasparenti;

50. ritiene che la cogestione dovrebbe costituire il modello da seguire per la governance e il processo decisionale nell'ambito della pianificazione dello spazio marittimo; sottolinea i vantaggi di tale modello, che consente il coinvolgimento diretto delle parti interessate, una migliore gestione delle risorse alieutiche, la condivisione delle migliori pratiche e un approccio adattato alle realtà locali, in particolare quando si basa su strutture esistenti e comprovate e sulle conoscenze pratiche delle comunità di pescatori locali e di altre strutture quali le ORGP; sottolinea che la cogestione può anche contribuire a promuovere il ricambio generazionale nel settore e a rafforzare la resilienza economica delle flotte artigianali e costiere.

51. sottolinea i vantaggi per l'attuazione locale della pianificazione dello spazio marittimo apportati dalle strutture dal basso verso l'alto, come lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i gruppi di azione locale, le autorità regionali e locali, le organizzazioni di pescatori e raccoglitori, le organizzazioni di donne nel settore della pesca e altre organizzazioni a livello locale e regionale;

52. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere lo sviluppo delle capacità dei portatori di interessi, in particolare dei pescatori su piccola scala, compresi i pescatori a piedi come i raccoglitori di molluschi, e delle relative organizzazioni, nonché delle comunità costiere e insulari, comprese le regioni ultraperiferiche, affinché siano meglio attrezzate per partecipare in modo attivo ed effettivo alle consultazioni pubbliche e ai processi decisionali relativi alla pianificazione dello spazio marittimo; sottolinea l'importanza, a tal proposito, di sostenere il rinnovamento generazionale e invita gli Stati membri a garantire che le decisioni in materia di pianificazione territoriale non creino ulteriori ostacoli all'ingresso dei giovani nel settore della pesca;

53. sottolinea che la designazione di zone dedicate alle energie rinnovabili offshore o alla protezione degli ecosistemi marini deve tenere in considerazione l'impatto sulla pesca e sull'acquacoltura, comprese le zone di pesca storiche e tradizionali; insiste sulla necessità di effettuare sistematicamente valutazioni cumulative dell'impatto ambientale e socioeconomico prima di delimitare le zone e di garantire che i professionisti interessati, in particolare i pescatori nel caso dei progetti di parchi eolici offshore, siano informati in anticipo e obbligatoriamente coinvolti nelle consultazioni prima di adottare decisioni; chiede, a tale proposito, che siano effettuate valutazioni dell'impatto sullo stato delle risorse della pesca e che vengano quantificati i principali effetti sociali ed economici sulla pesca derivanti dai parchi eolici offshore;

54. sottolinea che le misure volte a proteggere gli ecosistemi marini devono basarsi su solide valutazioni scientifiche e socioeconomiche e devono essere adattate alle esigenze di protezione di ciascuna zona; sottolinea che l'istituzione e la gestione di diverse categorie di zone

marine protette, ove compatibili con gli obiettivi di conservazione e con i migliori pareri scientifici disponibili, dovrebbero consentire la coesistenza con attività di pesca sostenibili, anche attraverso misure di gestione adeguate e differenziate ed evitando l'esclusione automatica; sottolinea inoltre il potenziale di "altre efficaci misure di conservazione basate sul territorio";

55. invita la Commissione e gli Stati membri a valutare in modo sistematico e scientifico il potenziale di uso congiunto delle zone marittime, comprese le aree marine protette o l'energia eolica offshore, e a evitare di considerare le differenti zone marittime come incompatibili tra loro; sottolinea che il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti interessati e specialmente dei pescatori nella progettazione, nella gestione e nella valutazione delle aree marine protette contribuisce a una più elevata efficacia ambientale, a una maggiore accettazione delle misure di conservazione e a una migliore integrazione di tali aree nella pianificazione dello spazio marittimo; sottolinea che occorre tenere maggiormente conto dei cambiamenti climatici e delle mutevoli distribuzioni degli stock ittici, al fine di garantire un approccio flessibile alla suddivisione in zone che rifletta la natura dinamica della pesca;

56. invita la Commissione a sostenere un approccio alla pianificazione dello spazio marittimo maggiormente transfrontaliero e basato sui bacini marittimi, promuovendo iniziative esistenti come l'iniziativa per il bacino del grande Mare del Nord; invita la Commissione e gli Stati membri, insieme agli Stati costieri limitrofi, a partecipare a piattaforme regionali di gestione congiunta, ispirandosi all'esempio della commissione per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico (nota anche come commissione di Helsinki o HELCOM) volti anche all'individuazione di corridoi comuni per le attività di pesca;

57. invita gli Stati membri a integrare i piani nazionali con piani maggiormente incentrati sui bacini marittimi e a mettere a punto, se del caso, strategie di pianificazione macroregionale, anche con piani comuni di gestione dello spazio marittimo; esorta gli Stati membri e i paesi terzi, in particolare gli Stati costieri limitrofi, ad approfondire la loro cooperazione in materia di pianificazione dello spazio marittimo, in particolare nei bacini adiacenti al Regno Unito, al Mediterraneo e al Mar Baltico; sostiene un approccio rafforzato alla pianificazione dello spazio marittimo basato sui bacini marittimi, tale da garantire che la pesca sia pienamente integrata nei quadri di pianificazione transfrontaliera e non sia svantaggiata da decisioni nazionali frammentate;

58. chiede una cooperazione rafforzata in materia di pianificazione dello spazio marittimo tra l'UE, i suoi Stati membri e i paesi terzi; sottolinea la necessità di un migliore coordinamento tra gli Stati costieri della Manica; sottolinea in particolare il caso delle regioni della Manica, in cui la cooperazione con il Regno Unito e le Isole

Normanne deve essere migliorata, segnatamente per quanto riguarda la designazione delle aree marine protette; ritiene che la cooperazione a tale riguardo debba includere processi di consultazione obbligatori e trasparenti dei portatori di interessi; invita l'UE, il Regno Unito e altre parti interessate a istituire un piano di gestione regionale per la Manica e il Mare del Nord al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse e la gestione pluriennale della pesca;

59. sottolinea che tale cooperazione con paesi terzi deve garantire parità di condizioni ed evitare lo spostamento dello sforzo di pesca a scapito delle flotte e delle comunità di pescatori dell'UE; invita pertanto la Commissione a sviluppare un approccio strutturato di dialogo e cooperazione con gli Stati costieri limitrofi, al fine di promuovere standard comparabili in materia ambientale, gestionale e sociale ed essere pronta ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere gli interessi dell'UE;

60. chiede che nella pianificazione dello spazio marittimo siano integrate le misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e le misure di adattamento agli stessi, nonché altre soluzioni ambientali pertinenti, al fine di affrontare le questioni che interessano la pesca e l'acquacoltura, quali l'erosione costiera, l'aumento delle temperature dell'acqua, le specie invasive, l'acidificazione degli oceani e l'inquinamento da fonti sia terrestri sia marine e gli impatti cumulativi; evidenzia che tali soluzioni devono essere proporzionate, adattate alle condizioni locali e valutate in anticipo in termini di rapporto costo/efficacia, evitando approcci universali che non tengono conto delle realtà di ciascun bacino marittimo; sottolinea che i pescatori possono svolgere un ruolo chiave negli sforzi di monitoraggio, individuazione precoce e conservazione, a condizione che siano adeguatamente coinvolti, formati e sostenuti;

61. sottolinea gli effetti dell'erosione costiera e dell'arretramento della linea di costa sui litorali, in particolare nelle zone in cui sono stabilite e sviluppate attività di acquacoltura; chiede, a tale proposito, un piano dell'UE per la resilienza delle coste, che contempli la gestione integrata delle zone costiere, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, le interazioni terra-mare, l'inquinamento marino e terrestre, misure di adattamento costiero e un sostegno mirato per l'acquacoltura; ritiene che gli Stati membri svolgano un ruolo importante a tale riguardo e che tali effetti debbano essere presi in considerazione nei piani di gestione dello spazio marittimo degli Stati membri;

62. esprime profonda preoccupazione per la riforma dei diversi fondi strutturali e del nuovo quadro finanziario pluriennale proposta dalla Commissione, che ridurrà in modo significativo le risorse destinate alla pesca, compromettendo in tal modo i miglioramenti nell'attuazione della direttiva sulla pianificazione dello spazio

marittimo;

63. sottolinea la necessità di destinare risorse significative alla raccolta dei dati e alla ricerca scientifica, nonché al miglioramento della condivisione e del coordinamento dei dati tra gli Stati membri; ritiene che dati e metodologie maggiormente standardizzati e armonizzati contribuiranno a garantire il ruolo della pesca e dell'acquacoltura nella pianificazione dello spazio marittimo; sottolinea, a tale proposito, la necessità di sviluppare e aggiornare i dati scientifici relativi all'impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse acquatiche marine, in particolare in termini di cambiamenti nella distribuzione geografica degli stock ittici, zone di riproduzione o spostamenti degli stock;

64. chiede una raccolta migliore e armonizzata dei dati e la mappatura sistematica delle attività di pesca quale condizione preliminare per una pianificazione dello spazio marittimo equa e basata su dati concreti; invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare i migliori dati e le migliori informazioni disponibili e aggiornati;

65. ritiene che la futura iniziativa europea di osservazione degli oceani ("Ocean eye") dovrebbe rafforzare e armonizzare la raccolta di dati sull'ambiente marino, contribuendo in tal modo a migliorare la pianificazione dello spazio marittimo; chiede inoltre che il potenziale della piattaforma "European Digital Twin Ocean" sia utilizzato per comprendere meglio e anticipare gli effetti dei cambiamenti climatici sullo stato dei mari e delle risorse marine, nonché per elaborare adeguate strategie di pianificazione marittima;

66. sottolinea la necessità di integrare la pianificazione dello spazio marittimo con il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, anche nell'ambito del futuro quadro finanziario pluriennale, e Orizzonte Europa al fine di promuovere la ricerca e l'innovazione in settori specificamente designati per usi sostenibili e innovativi; ritiene che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'uso delle tecnologie digitali, come gli strumenti europei di intelligenza artificiale, a sostegno della pianificazione dello spazio marittimo;

67. invita la Commissione a monitorare rigorosamente l'attuazione della direttiva PSM; ritiene che la prossima relazione di valutazione della direttiva PSM dovrebbe concentrarsi sulle implicazioni spaziali per la pesca e l'acquacoltura, sul coinvolgimento dei portatori di interessi e sulla cooperazione transfrontaliera e fornire raccomandazioni su come la direttiva PSM potrebbe produrre risultati migliori in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica; ritiene che la pianificazione dello spazio marittimo debba essere valutata in termini di equità spaziale, intesa come l'equa distribuzione dei benefici e dei vincoli tra i portatori di interessi, i territori e le generazioni, e non solo in termini di efficienza economica o

amministrativa;

68. invita la Commissione a consolidare la piattaforma europea per la pianificazione dello spazio marittimo, fornendo esempi di progetti di pianificazione dello spazio marittimo, strumenti di mappatura e buone pratiche; esorta gli Stati membri a utilizzare maggiormente tale piattaforma in sede di elaborazione dei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo al fine di agevolare decisioni politiche trasparenti senza escludere un'autentica consultazione nella risoluzione dei conflitti di utilizzo e di interesse;

69. sostiene la revisione della direttiva PSM nell'ambito dell'"atto legislativo sugli oceani" previsto per la fine del 2026; osserva che la direttiva PSM è in fase di revisione parallelamente alla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino; ritiene che nell'ambito di tale revisione si dovrebbe istituire un quadro coerente per migliorare il coordinamento tra la legislazione e il quadro normativo esistenti, razionalizzando le sovrapposizioni normative, allineando gli obiettivi, razionalizzando gli obiettivi esistenti e introducendo obiettivi minimi da raggiungere nei piani di gestione dello spazio marittimo, migliorando la coerenza tra la pianificazione dello spazio marittimo e di quello terrestre e istituendo strumenti di governance condivisi; ritiene che tale revisione dovrebbe, in particolare, rendere giuridicamente vincolanti le disposizioni sulla partecipazione dei portatori di interessi, segnatamente i pescatori e le comunità costiere, con un'applicazione più armonizzata da parte di tutti gli Stati membri; ritiene che l'atto proposto dovrebbe creare sinergie tra i diversi regolamenti e settori in un coordinamento realmente olistico delle politiche, senza imporre nuovi obblighi settoriali; ritiene inoltre che debbano essere introdotte norme minime per garantire spazio alla pesca e all'acquacoltura al fine di contribuire alla sovranità alimentare, all'autonomia strategica e alla sostenibilità e competitività dell'economia blu;

70. ritiene che la revisione della direttiva PSM dovrebbe anche rafforzare l'approccio transfrontaliero e multiuso al fine di attenuare gli effetti cumulativi e migliorare il coinvolgimento dei portatori di interessi; ritiene altresì importante utilizzare la revisione per ridurre la frammentazione e l'incertezza per la flotta peschereccia dell'UE;
71. ritiene che l'atto legislativo sugli oceani dovrebbe coinvolgere tutti i territori dell'UE e tenere conto delle loro caratteristiche specifiche, in particolare nel caso delle regioni ultraperiferiche e insulari; sottolinea l'importanza di coinvolgere la commissione per la pesca del Parlamento nell'elaborazione della prossima proposta, in particolare per quanto riguarda la sovranità alimentare, il ruolo strategico della pesca e dell'acquacoltura e l'efficace attuazione della politica comune della pesca;

72. ritiene che la prossima revisione della direttiva PSM dovrebbe essere strettamente connessa all'attuazione del patto per gli oceani, alla

fornitura di sufficienti risorse finanziarie, in particolare nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale, e ad azioni concrete, al fine di garantirne l'efficace attuazione ed evitare ripercussioni negative sugli Stati membri e sui portatori di interessi; sottolinea che tali risorse devono essere sufficienti, prevedibili e facilmente accessibili e che il loro utilizzo deve dare priorità alle misure con un impatto tangibile;

73. invita la Commissione a integrare pienamente la pianificazione dello spazio marittimo nell'elaborazione della sua visione per la pesca e l'acquacoltura per il 2040 e a collegare tali iniziative all'esito della valutazione della politica comune della pesca;

°

° °

74. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.